

fico. Tanto per fare un esempio, il concetto moderno di imprenditore è molto diverso da quello romano di *pater familias*, ma ravvisare in entrambi lo schema generale del soggetto giuridico agevola la « comparazione » tra il modo primitivo e il modo per ora più evoluto di esercizio di una attività economica organizzata, chiarendo una linea di tendenza che è ingenuo ritenere nata nel mondo moderno e giunta a perfezione con gli articoli 2082 e 2083 del codice civile italiano.

Potrei continuare a lungo (e spingermi, chi sa, parlando parlando, sino al punto di far presente che l'opportunità di incorporare un credito in un « titolo » di cui il creditore abbia la proprietà trova, *mutatis mutandis*, la sua conferma, ovviamente rudimentale, in un lontanissimo istituto romano denominato *nexum*). Ma è giunto il momento di fermarmi. Non senza aver ripetuto ai colleghi del diritto moderno (oltre che a noi romanisti) l'invito caloroso a trovare la maniera di comunicarci reciprocamente le nostre esperienze, ricorrendo ad un linguaggio approssimativamente unitario.

#### POSTILLA QUARTA: IL « DROIT-BATAILLE »?

Michel Humbert ha pubblicato in quarta edizione, aggiornata e accresciuta, il suo manuale di *Institutions politiques et sociales de l'antiquité* (Paris, Dalloz, 1991, p. XX-384). La sintesi, dedicata per la sua maggior parte (p. 145-360) alla civiltà romana, è estremamente lucida, improntata a inquadrature di grande efficacia, molto brillante (talvolta forse troppo) nella esposizione: insomma è quanto di meglio si potesse fare, da uno studioso di indubbia intelligenza, per corrispondere (in un paese come la Francia dove non è concepita e concepibile l'anarchia didattica italiana) alle esigenze dei vigenti programmi universitari, dopo l'esilio, anzi l'*aqua et igni interdictio* comminata al tradizionale e glorioso insegnamento del diritto privato di Roma.

Ma, proprio per il fatto che ci troviamo di fronte al meglio, e non al peggio o al mediocre, torna in noi inevitabilmente la domanda già formulata anni or sono, al momento stesso della riforma francese: che giovamento può trarre da questo fuggevole sciorinio di nozioni eminentemente giuspubblicistiche la formazione di uno studente di giurisprudenza? Di più (e con riferimento alla vicenda romana): donde trae egli, ad esempio, nel digiuno in cui viene lasciato dell'esperienza giuridica privatistica,

\* In *Labeo* 38 (1992) 107.

il barlume necessario a rendersi conto che il censo a base dei comizi centuriati non era quello del singolo cittadino, ma quello della sua *familia* di appartenenza, oppure che il *mutuum* era un « contrat réel » (e cioè?) relativo (dato non aggiunto) a cose fungibili, o anche (e più in generale) che l'esposizione del processo privato (cfr. p. 309 ss.) presuppone la conoscenza dei molteplici e vari interessi (familiari o, eccezionalmente, personali) alla cui difesa le procedure giurisdizionali erano destinate?

Rispetto alla giustamente malfamata « *histoire-bataille* » di molti docenti delle facoltà letterarie, la storia del diritto, e in particolare la storia del diritto romano, delle facoltà giuridiche francesi e non francesi, rappresentava una volta (per quanto male e aridamente potesse essere da molti di noi impartita) un indiscutibile passo in avanti nella direzione della vera storia (sociale, economica e via dicendo): un passo ridotto, malsicuro, imperfetto, che aveva bisogno di essere seguito da altri passi più consapevoli e decisi. In Francia, in Germania, in Spagna ed in un numero sempre maggiore di così dette « autonome » università italiane gli ulteriori passi in avanti non si sono verificati, anzi si è fatto o si sta facendo marcia indietro, attraverso la rinuncia al *ius privatum* e la contrazione dell'insegnamento romanistico ad un minimo di ore, giustappunto verso l'« *histoire-bataille* » in panni giuridici.

Insomma, siamo franchi, verso un inutile perditempo. O son forse pessimista?